

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa generale

La proposta di legge si colloca in un quadro normativo europeo e nazionale in rapida evoluzione. A livello europeo, il Regolamento (UE) 2024/1689 stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale secondo un approccio basato sul rischio, con entrata in vigore il 1 agosto 2024 e applicazione progressiva delle diverse disposizioni secondo il calendario previsto dal regolamento. A livello nazionale, la legge 23 settembre 2025, n. 132 reca principi e disposizioni in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, individua la Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale e attribuisce ad AgID e ACN il ruolo di autorità nazionali per l'intelligenza artificiale.

Nel panorama regionale, la Toscana ha approvato la legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57, in materia di innovazione digitale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale, mentre la Puglia ha approvato la legge regionale 14 aprile 2025, n. 4, dedicata alla promozione dell'innovazione aperta e dell'intelligenza artificiale. La presente proposta si inserisce in questo solco, istituendo l'Osservatorio Regionale per l'Intelligenza Artificiale della Campania (ORIAC) quale organismo tecnico-scientifico permanente, privo di poteri sanzionatori, di vigilanza o di certificazione obbligatoria, e capace di raccordare competenze accademiche, giuridico-amministrative, tecnologiche, etiche e produttive a supporto delle politiche regionali.

Una caratteristica qualificante della proposta è il riconoscimento del pluralismo scientifico dell'intelligenza artificiale: il testo non riduce l'IA alla sola intelligenza artificiale generativa, ma riconosce e valorizza la complementarità tra approcci simbolici, statistici, neuro-simbolici, multi-agente e agentici. La proposta è inoltre aggiornata per recepire alcuni spunti emersi dal dibattito pubblico nazionale sull'intelligenza artificiale come bene comune, sulla necessità di una ricerca pubblica indipendente e sul principio per cui le decisioni che incidono sui diritti delle persone non possono essere affidate in modo esclusivo a un algoritmo.

Il testo si articola in quattro Capi e diciassette articoli. Di seguito si illustra il contenuto di ciascun articolo.

Art. 1

Finalità e oggetto

L'articolo 1 individua l'oggetto della proposta di legge e ne definisce le finalità. La Regione Campania promuove lo sviluppo, l'adozione e l'utilizzo responsabile, sicuro, etico, inclusivo e sostenibile dell'intelligenza artificiale nel proprio territorio, istituendo a tal fine l'Osservatorio Regionale per l'Intelligenza Artificiale della Campania (ORIAC). Tra le finalità elencate al comma 3 figurano il monitoraggio dell'evoluzione e dell'impatto dell'intelligenza artificiale, la promozione della ricerca e del trasferimento tecnologico, l'adozione consapevole dei sistemi nel rispetto dei diritti fondamentali e della supervisione umana, la diffusione delle competenze digitali e l'attenzione alla sostenibilità ambientale delle infrastrutture di calcolo. Il comma 4 colloca la proposta in coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689 e con la legge 23 settembre 2025, n. 132, senza pregiudizio delle competenze delle autorità nazionali ed europee.

Art. 2

Definizioni

L'articolo 2 definisce le nozioni tecnico-scientifiche utilizzate nella proposta, distinguendo le diverse famiglie di tecnologie e metodi dell'intelligenza artificiale: IA simbolica, IA generativa, IA neuro-simbolica, sistemi multi-agente e ragionamento strategico, Agentic AI e Green AI. Tale impostazione riconosce il pluralismo scientifico del settore, senza limitare l'attenzione della legge alla sola intelligenza artificiale generativa. I commi 2 e 3 chiariscono che tali definizioni non introducono categorie giuridiche autonome rispetto al diritto dell'Unione europea, ma individuano gli ambiti tecnico-scientifici rilevanti per le attività dell'ORIAC, restando ferma la qualificazione giuridica dei sistemi secondo il Regolamento (UE) 2024/1689.

Art. 3

Principi

L'articolo 3 enuncia i principi cui la Regione si conforma nella promozione e nell'adozione dell'intelligenza artificiale. Tra questi si segnalano la centralità della persona e la supervisione umana, integrata dal riconoscimento che i sistemi di intelligenza artificiale traggono valore da un patrimonio cognitivo collettivo, costruito sulla ricerca pubblica e sui dati prodotti dalla società, con il correlato compito delle istituzioni di garantire che i benefici siano redistribuiti in forma di servizi e opportunità accessibili a tutti; la legalità e la proporzionalità dell'azione regionale; la tutela dei diritti fondamentali e la non discriminazione; la trasparenza, la spiegabilità e la tracciabilità, rafforzata dall'obbligo di documentazione tecnica pubblica per i sistemi adottati dalla Regione; la protezione dei dati personali; l'affidabilità e la gestione del rischio; la sostenibilità ambientale; la neutralità tecnologica e il pluralismo scientifico; l'innovazione responsabile e la partecipazione.

Art. 4

Istituzione e natura dell'ORIAC

L'articolo 4 istituisce, presso il Consiglio Regionale della Campania, l'Osservatorio Regionale per l'Intelligenza Artificiale della Campania (ORIAC), qualificandolo come organismo tecnico-scientifico permanente, dotato di autonomia funzionale e tecnico-scientifica ma privo di personalità giuridica autonoma. La collocazione presso il Consiglio regionale, anziché presso la Giunta, valorizza il ruolo dell'Assemblea legislativa nella governance della transizione tecnologica regionale. L'Osservatorio si avvale delle strutture e del personale messi a disposizione dalla Regione e opera in raccordo con la Giunta, il Consiglio regionale, il Consiglio delle autonomie locali, le università e gli enti di ricerca, tenendo conto delle indicazioni delle autorità nazionali ed europee competenti.

Art. 5

Funzioni

L'articolo 5 elenca le funzioni dell'ORIAC: monitoraggio dell'evoluzione tecnologica, scientifica, economica, sociale, giuridica e ambientale dell'intelligenza artificiale; formulazione di pareri e proposte non vincolanti; promozione della ricerca e del trasferimento tecnologico, con specifico riferimento alla partecipazione della Campania alle reti europee di ricerca pubblica sull'intelligenza artificiale e alla costruzione di infrastrutture condivise, aperte e trasparenti sul modello delle grandi organizzazioni scientifiche intergovernative europee; sostegno all'adozione responsabile dell'intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni; promozione della Green AI; organizzazione di iniziative formative; raccordo con le autorità nazionali ed europee; raccolta di segnalazioni dai cittadini e dalle imprese. Il comma 1, lettera l), attribuisce all'Osservatorio una funzione di monitoraggio degli effetti dell'automazione sui livelli occupazionali e sulle condizioni di lavoro in Campania, con il compito di formulare alla Giunta regionale indirizzi per politiche di riqualificazione professionale e per la redistribuzione dei benefici di produttività generati dall'adozione di tali tecnologie. Il comma 3 esclude espressamente che l'Osservatorio possa esercitare funzioni di vigilanza, controllo o sanzionatorie.

Art. 6

Organi e composizione dell'Osservatorio

L'articolo 6 individua gli organi dell'ORIAC: il Presidente, il Consiglio Scientifico e il Tavolo di raccordo istituzionale e territoriale. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale tra personalità di comprovata qualificazione scientifica nel campo dell'intelligenza artificiale. Il Consiglio Scientifico, composto da undici componenti oltre al Presidente, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale su proposta del Presidente dell'ORIAC, garantendo competenza, indipendenza e pluralismo scientifico nelle aree elencate al comma 4; almeno sei componenti devono essere stabilmente afferenti a istituzioni scientifiche campane. Il Tavolo di raccordo, di natura consultiva, comprende esperti designati dal Presidente del Consiglio regionale, dal Consiglio delle autonomie locali, da CNR, INFN e Confindustria Campania. Il comma 8 stabilisce che le cariche sono svolte a titolo gratuito, senza compensi,

indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese di alcun genere, escludendo qualsiasi onere per il bilancio regionale. Il comma 9 disciplina le dichiarazioni in materia di conflitto di interessi.

Art. 7

Funzionamento

L'articolo 7 disciplina il funzionamento degli organi dell'ORIAM, stabilendo la periodicità delle sedute del Consiglio Scientifico e del Tavolo di raccordo e la possibilità di istituire gruppi di lavoro tematici. Il comma 4 prevede che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Presidente del Consiglio regionale approvi con proprio decreto, su proposta del Presidente dell'ORIAM, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio, che disciplina tra l'altro le modalità di convocazione, di partecipazione da remoto, di consultazione pubblica e di gestione dei conflitti di interesse.

Art. 8

Agenda strategica e Rapporto annuale

L'articolo 8 prevede che la Giunta regionale approvi, su proposta del Presidente dell'ORIAM e sentita la commissione consiliare competente, un'Agenda strategica triennale in materia di intelligenza artificiale, quale atto di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico che non sostituisce gli strumenti di programmazione regionale vigenti. L'articolo prevede inoltre che il Presidente dell'ORIAM presenti annualmente, entro il 31 marzo, un Rapporto sullo stato dell'intelligenza artificiale in Campania, che analizza lo stato dell'arte tecnologico, il livello di adozione regionale, le attività di ricerca, l'impatto sociale ed economico e le raccomandazioni per le politiche regionali.

Art. 9

Portale istituzionale, open data e segnalazioni

L'articolo 9 istituisce un portale istituzionale dedicato all'intelligenza artificiale, conforme ai requisiti di accessibilità, che pubblica rapporti, pareri, dati aggregati, mappature delle iniziative regionali e risorse informative. Il portale mette inoltre a disposizione uno strumento di segnalazione mediante il quale cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni possono comunicare criticità, rischi o buone pratiche relativi all'intelligenza artificiale, fermo restando che le segnalazioni non costituiscono ricorsi o istanze di accertamento amministrativo.

Art. 10

Promozione dell'intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni

L'articolo 10 disciplina il supporto della Regione alle pubbliche amministrazioni regionali e locali nell'adozione responsabile di sistemi di intelligenza artificiale, mediante linee di indirizzo, percorsi formativi, strumenti di mappatura, schemi di valutazione preliminare dei rischi e progetti pilota. Il comma 3 stabilisce che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte della pubblica amministrazione avvenga in funzione strumentale e di supporto, ferma restando la responsabilità della persona competente; in particolare, le decisioni amministrative che incidano su diritti soggettivi, interessi legittimi o sull'accesso a prestazioni sociali, sanitarie o lavorative non possono essere adottate in modo esclusivamente automatizzato, essendo in ogni caso garantita la revisione da parte di un funzionario responsabile e identificabile, cui compete la decisione finale.

Art. 11

Promozione dell'intelligenza artificiale nelle imprese, nella ricerca e nell'innovazione

L'articolo 11 individua le misure che la Regione può promuovere a sostegno del sistema produttivo e della ricerca campana, tra cui iniziative di aggiornamento delle competenze rivolte in particolare alle micro, piccole e medie imprese, progetti di ricerca collaborativa, azioni di trasferimento tecnologico, partecipazione a

programmi europei come Horizon Europe e Digital Europe, sostegno a start-up e spin-off, e diffusione di strumenti di valutazione dell'impatto etico e organizzativo delle applicazioni di intelligenza artificiale.

Art. 12

Formazione, alfabetizzazione e diffusione culturale

L'articolo 12 prevede iniziative di formazione, alfabetizzazione e diffusione culturale sull'intelligenza artificiale, rivolte a studenti, insegnanti, personale delle pubbliche amministrazioni, operatori sanitari, professionisti, cittadini e categorie esposte a maggiore rischio di esclusione digitale. La Regione può inoltre sviluppare campagne di comunicazione istituzionale sui rischi, sulle opportunità e sulle modalità di uso responsabile dell'intelligenza artificiale.

Art. 13

Norma finanziaria

L'articolo 13 istituisce il "Fondo per l'Osservatorio Regionale per l'Intelligenza Artificiale della Campania - ORIAC", nell'ambito della missione e del programma di bilancio competenti in materia di ricerca, innovazione e transizione digitale. Per l'attuazione della legge è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per le leggi del Consiglio regionale, missione 20, programma 3, titolo I. Il comma 3 alloca tali risorse, in termini di spesa, nell'ambito della missione 14, programma 3, distinguendo euro 165.000,00 annui al titolo I, per le attività di supporto tecnico-amministrativo, manutenzione del portale, formazione, progetti pilota e spese generali, ed euro 35.000,00 annui al titolo II, per lo sviluppo e l'hosting del portale istituzionale. Per gli esercizi successivi al triennio, la dotazione del Fondo è determinata annualmente dalla legge di bilancio regionale. L'ORIAC predispone annualmente un rendiconto delle attività svolte e delle risorse utilizzate, trasmesso alla Giunta e al Consiglio regionale.

Art. 14

Clausola valutativa

L'articolo 14 attribuisce al Consiglio regionale il controllo sull'attuazione della legge, prevedendo che, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmetta una relazione sullo stato di attuazione, comprendente lo stato di costituzione dell'ORIAC, le attività realizzate, il grado di attuazione dell'Agenda strategica e le eventuali proposte di modifica. Il comma 4 prevede che, con cadenza triennale, la commissione consiliare competente possa promuovere una valutazione esterna indipendente delle attività e dei risultati dell'Osservatorio.

Art. 15

Trasparenza, integrità e protezione dei dati

L'articolo 15 stabilisce che l'ORIAC operi nel rispetto della disciplina sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni, sulla prevenzione della corruzione e sulla protezione dei dati personali, prevedendo la pubblicazione nel portale istituzionale della composizione degli organi, dei curricula dei componenti, delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e dei rendiconti annuali.

Art. 16

Disposizioni transitorie

L'articolo 16 disciplina la fase di avvio dell'Osservatorio: entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Presidente del Consiglio regionale nomina con proprio decreto il Presidente dell'ORIAC; entro novanta giorni dalla nomina del Presidente, provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del Consiglio Scientifico e alla costituzione del Tavolo di raccordo; entro centoventi giorni dalla costituzione del Consiglio Scientifico, l'ORIAC approva il primo Piano annuale delle attività. Il comma 4 consente al

Presidente, nelle more della piena operatività dell'Osservatorio, di adottare gli atti organizzativi urgenti necessari all'avvio, senza nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già autorizzati.

Art. 17

Entrata in vigore

L'articolo 17 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), ai sensi dell'articolo 55, comma 2, dello Statuto della Regione Campania.